



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Comitato per la formazione e vigilanza dell'elenco di cui all'art.179 ter disp. att. c.p.c.

Verbale della 1^a riunione - 22 Giugno 2023

Ordine del giorno:

1. esame ed eventuale approvazione del Regolamento del Comitato;
2. fissazione del termine per l'inoltro delle domande per il primo popolamento dell'albo;
3. esame modello di domanda di iscrizione all'elenco ex art. 179 ter.
4. varie ed eventuali

Alle ore 15.30 sono riuniti presso la Presidenza, la dr.ssa Francesca Coccoli, Presidente del Comitato, il dr Francesco Lupia, Giudice dell'Esecuzione Immobiliare in collegamento attraverso piattaforma Teams, il Notaio Giorgio Giorgi per il Consiglio Notarile, l'avv. Fabiola Salvati per l'Ordine degli Avvocati, il dr. Carlo De Vincenzi per l'ODCEC, il funzionario responsabile del Settore Esecuzioni Civili Elvira Felli, ng di segretario del Comitato.

Il Presidente del Comitato dà atto del formale insediamento del Comitato, come costituito in data 13 aprile 2023 con decreto n. 13 del Presidente del Tribunale, che si allega al presente verbale.

In ordine al punto uno dell' O.D.G.

Si esamina il contenuto del Regolamento. I componenti del Comitato all'unanimità ne condividono i contenuti. Si delibera la sua approvazione. Si allega al presente verbale.

In ordine al punto due dell' O.D.G.

Circa l'individuazione del limite temporale per l'acquisizione delle domande di iscrizione all' Albo 179 ter, il Comitato concorda come termine finale per la presentazione delle domande la data 31 ottobre 2023.

Il Presidente del Comitato informa tutti i componenti che l'acquisizione delle domande avverrà in forma telematica attraverso il supporto di un software applicativo messo a punto dalla Società Aste

E. Felli

K

Giudiziarie in Linea. L'app sarà inserita sul sito del Tribunale e guiderà i professionisti nella compilazione delle istanze.

Al fine della organizzazione dell'attività del Comitato, si è convenuto sui seguenti aspetti operativi:

- entro il mese di gennaio 2024 sarà fissata una prima riunione per l'esame delle domande ai fini del primo popolamento dell'albo;
- in convocazione ordinaria il Comitato si riunirà, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di marzo e novembre;
- nell'anno 2024, pertanto, sono previste tre convocazioni ordinarie, prevedendosi una sessione nel mese di gennaio al fine di dare avvio alle operazioni di formazione dell'Albo 179 ter.

In ordine al punto tre dell' O.D.G.

Relativamente all'esame del modello di domanda per iscrizione al nuovo Albo, l'attenzione del Comitato si è principalmente soffermata sui seguenti requisiti:

- ✓ **Requisito della residenza anagrafica** del professionista nel circondario del Tribunale

Il Comitato, preso atto della normativa comunitaria di cui all'art.16 L. n.526 del 1999 che equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, delibera all'unanimità la possibile alternatività della residenza anagrafica al domicilio professionale nonché l'iscrizione necessaria dell'interessato all'albo professionale locale.

Resta fermo il divieto di iscriversi nell'elenco di più uffici giudiziari. Sul punto il Dr. Lupia chiede di integrare la domanda di iscrizione con altro punto nel quale l'interessato dichiara di non aver presentato analoga istanza di iscrizione all'albo 179 ter presso altro Tribunale. Il Comitato approva tale proposta di integrazione.

Si allega il modello di istanza per l'iscrizione all'elenco 179 ter al presente verbale.

- ✓ **Requisito della competenza tecnica.**

Il Comitato approfondisce tale aspetto anche confrontandosi con i contenuti del verbale del Comitato di Roma.

Con riferimento al punto a) dell'art.179 ter avente ad oggetto gli incarichi svolti dal professionista il Comitato delibera all'unanimità che per incarichi svolti debbano intendersi:

- tutti gli incarichi conclusi e quindi riferibili a procedura esecutiva definita, anche nelle diverse ipotesi di procedura estinta per infruttuosità o chiusura anticipata, purché in tale ultima ipotesi abbia avuto almeno avvio la seconda fase delle attività di delega, con l'emissione dell'avviso di vendita e che, in caso di procedure con plurimi lotti, ci sia stata l'approvazione di almeno un piano di riparto.

E. Lupia

[Signature]

Ai fini tuttavia della prova del requisito dell'esperienza acquisita, il Comitato individua di massima *nell'ordinanza di delega, nell'avviso di vendita e nella predisposizione del piano di riparto* la documentazione da allegare alla domanda a sostegno dell'attività svolta dal professionista.

Il Comitato si riserva di approfondire l'individuazione della documentazione da presentare a sostegno della istanza di partecipazione e dell'attività svolta.

Il Comitato affronta l'argomento:

- delle **revoche ostative** all'iscrizione o alla conferma del professionista . Al riguardo, si evidenzia la necessità che le stesse siano emesse all'esito del procedimento in contraddittorio con il professionista delegato, ai sensi della vecchia formulazione dell'art. 591 bis, ultimo comma ;
- ✓ dell'**idoneità dei corsi** . Al riguardo, Il comitato si riserva di verificare la rispondenza del corso alla luce delle linee guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In ultimo, viene sottolineato che l'albo 179 ter è un elenco aperto e, pertanto, le domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati posso essere proposte continuativamente e verranno valutate nelle riunioni programmate .

Alle ore 16.24, il Comitato termina l'incontro con previsione del prossimo incontro nel mese di settembre p.v.


Il segretario

Elvira Felli



Il Presidente del Comitato

Cons. Francesca Coccoli





TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

DECRETO 13/2023

OGGETTO: Costituzione del Comitato previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. che disciplina l' *Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice*;

Considerato che il comma secondo della citata disposizione stabilisce che il predetto elenco "è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale";

Rilevato che il Comitato così composto deve altresì provvedere alle operazioni indicate nei successivi commi 7 e 8 dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

Effettuato l'interpello tra i magistrati per la partecipazione al Comitato e acquisita la disponibilità dei giudici dr.ssa Francesca Coccoli e dr. Francesco Lupia, tabellarmente addetti alla trattazione dei procedimenti di esecuzione immobiliare;

Viste le designazioni pervenute dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (Notaio Dott. Giorgio Giorgi) , dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli (Avv. Fabiola Salvati) e dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli (Dott. Carlo De Vincenzi) ;

Ritenuto:

- di dover delegare la funzione di Presidente del Comitato alla dott.ssa Francesca Coccoli, in quanto magistrato più anziano sia del settore esecuzioni che dell'intera Sezione civile;
- di dover designare quale segretario del Comitato il Funzionario dott.ssa Elvira Felli, in virtù della preposizione alla Cancelleria delle esecuzioni forzate;

DISPONE

l'istituzione del Comitato previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. con la seguente composizione:


Dr.ssa Francesca Coccoli	Presidente
Dr. Francesco Lupia	Componente
Dott. Giorgio Giorgi	Componente
Avv. Fabiola Salvati	Componente
Dott. Carlo De Vincenzi	Componente

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Funzionario Giudiziario Elvira Felli.

Si comunichi agli Ordini Professionali e agli interessati.

Tivoli, 13.04.2023

Il Presidente
Stefano Carmine De Michele





TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

premesso che:

- ✓ l'art. 179 ter disp.att. c.p.c., nella formulazione in vigore dal 1 marzo 2023, ha modificato la normativa previgente in ordine alle modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;
- ✓ in particolare la norma prevedendo che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591 -bis del codice, dispone che l'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco; le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale;
- ✓ con decreto n. 13 del 13 aprile 2023 il Presidente del Tribunale ha nominato i componenti del Comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter c.p.c.;
- ✓ il Comitato, come nominato, si è insediato in data 22 giugno 2023 e con delibera assunta nella seduta della medesima data ha approvato il seguente regolamento;

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Tivoli (di seguito Comitato).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato è composto secondo le disposizioni della norma in oggetto:

- dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, per le funzioni di presidente del Comitato;
- da un giudice delle esecuzioni immobiliari, designato all'esito di interpello interno tra i magistrati;
- da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Tribunale di Tivoli.

Art. 3

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza ordinariamente semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Durata in carica dei Componenti del Comitato

I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 5

Compiti del Presidente del Comitato

Il Presidente, delegato dal Presidente del Tribunale, rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente professionista e nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco e/o la conferma della stessa e a garantire il più agevole raccordo tra

la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini, e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di marzo e novembre per provvedere in ordine:

- alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano perciò complete di tutta la documentazione richiesta e delle informazioni necessarie per la loro disamina;
- ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti all'albo.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche, e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La documentazione integrale riguardante ogni singola posizione sarà a disposizione dei Componenti nel programma informatico di gestione dell'elenco predisposto dal Gestore del sito Internet istituzionale del Tribunale.

Art. 7

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti o in collegamento da remoto, ove, ricorrendone l'esigenza e non richiedendo la riunione la necessaria presenza, siano stati dal Presidente autorizzati, tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi.

I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, saranno sostituiti dal membro

supplente indicato dal consiglio dell'ordine di appartenenza entro dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal funzionario dirigente la cancelleria esecuzioni immobiliari.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato da entrambi.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.


Art. 9

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Tivoli ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato
dr.ssa Francesca Coccoli



INSERIRE
FOTOGRAFIA
FORMATO
TESSERA

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DI

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI REGISTRATI EX ART. 534 BIS E 591 BIS C.P.C. E 169 TER E 179 TER DISP. ATT. C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI _____.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

residente in _____ via _____

iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ dall'anno _____ con Tessera n. _____

ovvero

iscritto all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di _____ dall'anno _____ -
Sezione A ovvero Sezione B - con Tessera n. _____

ovvero

iscritto all'albo notarile presso il Distretto di _____ dall'anno _____ con Tessera n. _____

con studio (domicilio professionale) in _____ via _____

_____ n. _____

telefono _____ cellulare _____

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) _____

CHIEDE

di essere iscritto all'elenco dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. e 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c.) 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c., precisando di essere disponibile a ricevere incarichi relativi a:

beni immobili *ovvero* beni mobili registrati *ovvero* beni immobili e beni mobili registrati

e

di essere disponibile a svolgere anche l'attività di custode giudiziario

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445:

1) di aver svolto in qualità di delegato alla vendita nell'ultimo quinquennio non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (se si spunta la casella il possesso del requisito dichiarato deve essere dimostrato allegando copia della documentazione elencata dal Comitato e pubblicata nel sito del Tribunale);

2) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 (se si spunta la casella allegare la copia della relativa certificazione attestante il titolo dichiarato);

3) di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, oppure organizzati da università pubbliche o private, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso (se si spunta la casella allegare la scheda dettagliata relativa alla partecipazione a corsi di alta formazione o scuole nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate nonché del programma del corso seguito contenente la menzione delle ore di lezione e delle modalità delle lezioni, tenute secondo le Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, ed allegare l'attestato di partecipazione, con la menzione delle ore di frequenza effettiva, e di superamento dell'esame finale, col relativo punteggio);

4) che, ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., non è stato cancellato dagli elenchi del precedente triennio a causa della revoca dell'incarico per il mancato rispetto delle direttive di cui al primo comma dell'art 591 bis c.p.c;

5) di non aver riportato condanne penali, né di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

ovvero

di aver riportato condanne penali o di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

6) di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza;

ovvero

di aver subito i seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza o di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti disciplinari:

7) di non aver presentato istanza di iscrizione in altro elenco ex art. 179 ter c.p.c. e, pertanto, di non essere iscritto nello stesso.

ALLEGA

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o di domicilio professionale nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179ter disp. att. c.p.c., secondo quanto sopra dichiarato

Data, _____

FIRMA DIGITALE

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni)

Ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni, predo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la formazione di elenchi trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e che potranno essere pubblicati sul sito internet del Tribunale di _____.

Data, _____

FIRMA DIGITALE
